



COMUNE DI ATRI

(Provincia Teramo)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. - ANNO 2010 VERSAMENTI IN ACCONTO E A SALDO – DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

A norma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 14 in data 19/03/2002 e successive modifiche ed integrazioni);

INFORMA

L'imposta può essere versata in due rate:

- **la prima rata in acconto entro il 16 giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazione vigenti nell'anno precedente.
- **la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno determinata con riferimento all'aliquota e detrazione in vigore nell'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- **è consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.**
- i versamenti devono essere **arrotondati** come segue (art. 1, comma 166, Legge n. 296/2006):
 - a) all'Euro **per difetto**, se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi
 - b) all'Euro **per eccesso**, se la frazione è superiore a 49 centesimi

COME EFFETTUARE I VERSAMENTI

Il Comune di Atri attua la riscossione diretta dell'ICI per cui i relativi versamenti dovranno essere effettuati unicamente con una delle seguenti modalità:

- **C/C POSTALE** n°96265707 intestato a **Comune di Atri Servizio Te soreria ICI**
(IBAN: IT-53-F-07601-15300-000096265707)
(i bollettini saranno recapitati a domicilio dei contribuenti e posti in distribuzione presso gli Uffici Postali del Comune di Atri e l'Ufficio Tributi)
- **MODELLO F24 - Sezione ICI ed altri tributi locali - indicando il codice Comune A488.**

B) MODELLO F24 utilizzando i seguenti codici:

ICI abitazione principale	3901
ICI terreni agricoli	3902
ICI aree edificabili	3903
ICI altri fabbricati	3904
ICI interessi	3906
ICI sanzioni	3907

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il decreto Legge 27 maggio 2008 n.93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, ha disposto che:

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi anagraficamente residente (e relativa pertinenza, nel limite di una sola unità immobiliare).

Per unità immobiliare adibita ad abitazione ad abitazione principale s'intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2009 (ad es.: abitazione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ivi anagraficamente residenti, oggetto di apposita dichiarazione al Comune resa entro l'anno d'imposta) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota al 5,5 per mille e la prevista detrazione di € 103,30.

L'imposta, che grava sui fabbricati ed aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'Amministratore del condominio o della comunione. Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010

Per l'anno 2010 l'Amministrazione ha confermato le aliquote vigenti nell'anno precedente (deliberazione della Giunta Comunale n°221 del 10/12/2009) che risultano essere le seguenti:

7,00 per mille	(settepermille)	aliquota ordinaria unica per tutte le tipologie di immobili
5,50 per mille	(cinquevirgolacinquanta permille)	aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9
€ 103,30	(euro centotre e trenta centesimi)	detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9

CASI DI APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE

Le aliquote agevolate determinate per l'anno 2010 possono essere applicate solo dai contribuenti che hanno presentato al Comune di Atri istanza-dichiarazione entro il termine previsto dal Regolamento.

Data: 15 maggio 2010.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to dott. Antonio Mazziotti